



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONERA

Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256

mail: tvic85600q@istruzione.it - tvic85600q@pec.istruzione.it

C.F. 80026200263 – codice univoco fatturazione UFG1GZ

31030 - C A R B O N E R A (TV)

<http://www.iccarboneratv.edu.it/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – PARTE NORMATIVA

Il giorno 06 del mese di maggio anno 2026, alle ore 11.30, nel locale della presidenza viene sottoscritta il Contratto Collettivo Integrativo dell'istituto Comprensivo di Carbonera per l' anno **2025/26**.

Il contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico prof. Mario Mercuri _____

PARTE SINDACALE

RSU

Ingrosso Raffaella _____

Lopresti Concetta _____

Seminara Walter _____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL _____

CISL SCUOLA _____

UIL/SCUOLA _____

SNALS/CONFSAL _____

GILDA/UNAMS _____

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Pino da Zara" di Carbonera.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti giuridici ed economici per l'anno scolastico **2025/26**;
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia dalla data della firma.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni Sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Informazione
 - b. Confronto
 - c. Contrattazione integrativa
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. All'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente convoca le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. Ogni riunione va convocata in forma scritta, indicando le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POTF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione

1. Sono oggetto di informazione le seguenti materie:
 - proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - utilizzazione dei servizi sociali;
 - criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - tutte le materie oggetto di contrattazione.
 - modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

2. Il Dirigente favorisce l'informazione alla parte sindacale nel corso di appositi incontri precedenti la contrattazione.

Art. 7 Confronto

Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-18 e seguenti:

- l'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto (art. 22, co.8, lett. b1)
- i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto (art. 22, co.8, lett. b1)
- i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;(art. 22, co.8, lett. b2)
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22, co.8, lett. b4)

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale nel sito d'istituto e una situata in ogni altro plesso e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'aula magna, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del vigente CCNL 2016/18 di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il

normale orario di lavoro.

4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché della segreteria, per cui n. 2 unità di personale ausiliario per la sede centrale "Pino da Zara", n. 1 unità di personale ausiliario per gli altri plessi e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – I permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente comunica il monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, almeno tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 – Assemblea sindacale

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire l'Assemblea sindacale tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione dell'Assemblea sindacale, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO — PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 — Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole — che a ciò si siano dichiarati disponibili — Secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 13 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità
 - sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Previa accettazione e accordo sulle modalità e tempistiche per lo svolgimento.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL e seguenti. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate dalla scuola che conferisce l'incarico.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA

Art. 14 – Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali svolti in questo istituto in 5 giorni. Se dovesse presentarsi l'esigenza di dover ricorrere ad un orario di funzionamento della scuola che preveda una organizzazione su turni, questi saranno definiti all'inizio dell'anno scolastico o comunque in corso d'anno in base alle esigenze e formalizzati nel piano delle attività predisposto dal DSGA.
2. Nell'organizzazione dei turni degli orari, si tiene conto delle eventuali richieste del personale motivate con esigenze personali o familiari, nel rispetto dell'esigenza di funzionalità del servizio e purché non determinino aggravii per gli altri lavoratori.
3. Tutto il personale potrà essere assegnato ai turni.
4. E' possibile la chiusura, con preventiva approvazione dal Consiglio di Istituto, nei giorni prefestivi, che verranno comunicati al personale.
5. Richieste di straordinario sono concesse solo ove adeguatamente e preventivamente richieste e adeguatamente motivate, nonché preventivamente autorizzate dal DSGA e autorizzate dal DS. Nello specifico è richiesto un prolungamento minimo di 15 minuti sia per gli assistenti amministrativi che per i collaboratori scolastici.
6. L'accertamento dell'orario di lavoro avviene attraverso le timbrature.
7. Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e prima del confronto con la R.S.U. e le OO.SS., il dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca, di norma non oltre il 31 ottobre, la riunione informativa d'inizio d'anno.
8. Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione.
9. Chiusura prefestiva:
 - Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive.
 - Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:
 - giornate di ferie o festività soppresse;
 - ore di lavoro straordinario già svolte non retribuite;
 - ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio, già conteggiate come straordinario.

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

Art. 15 – Riduzione dell’orario a 35 ore settimanali.

Non sussistono le condizioni per la riduzione a 35 ore previste dall’art. 55 co.1 del CCNL 2007.

Art. 16 – Flessibilità dell’orario di ingresso e di uscita.

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura dell’Istituto e dei plessi all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascun plesso scolastico.

Art. 17 Ferie e permessi personale ata

Per quanto riguarda i permessi brevi il personale ata è tenuto a chiederli almeno 5 giorni prima, salvo urgenze motivate; per quanto riguarda le ferie dovranno essere richieste 7 gg prima dell’utilizzo.

Per le ferie estive la richiesta dovrà essere presentata entro il 31 marzo e non potranno residuare più di 6 gg. all’anno successivo. Entro il 30 aprile verrà autorizzato il piano ferie.

Per la sede centrale del comprensivo dovrà essere garantita la presenza di 2 unità di personale di segreteria e 2 collaboratori scolastici durante la sospensione delle lezioni, salvo particolari esigenze di servizio.

Area del personale docente
Modalità di utilizzo del personale docente in relazione al
P.T.O.F.

Art. 18 - Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi

Ai fini dell'assegnazione dei docenti alle classi, il DS, in base alle proprie prerogative organizzative e gestionali e su delibera del consiglio d'istituto in base alle proposte del collegio docenti può tener conto dei seguenti criteri:

- a) continuità didattica;
- b) anzianità di servizio nel plesso;
- c) eventuali specifiche richieste del singolo docente, se non in contrasto con i precedenti punti a) e b).

Art. 19 - Orario di lavoro giornaliero

1. L'orario di insegnamento individuale dei docenti è articolato in non meno di 5 giorni settimanali, tenendo conto dei criteri formulati dal collegio docenti tramite apposita commissione e approvati dallo stesso.

Art. 20 - Permessi e ferie

Il personale docente può chiedere dei permessi brevi rispettando le norme previste dal CCNL:

- deve riferirsi ad unità minime che siano corrispondenti ad un' ora di lezione
- la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio senza oneri a carico dell'amministrazione (è esclusa però la nomina di un supplente dalle graduatorie di istituto per la sostituzione del personale fruitore del permesso).
- dev'essere comunicato al coordinatore di plesso
- dev'essere presentata domanda tramite apposita modulistica in uso, con almeno 5 gg di preavviso, salvo specifiche situazioni di emergenza
- dev'essere approvato o negato dal DS entro i 2 gg lavorativi successivi la domanda altrimenti si considera approvato.
- I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.
- Le ore vanno recuperate entro due mesi dalla richiesta.

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento:

- il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
- il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
- il docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.

Se la classe è assente (per gite, uscite o altro) il docente presta servizio, rimanendo a disposizione dell'Istituto in base alle varie esigenze.

Art. 21 - Diritto alla disconnessione

1. Il legittimo canale di comunicazione è il **registro elettronico o l'e-mail istituzionale**,
2. Il registro elettronico è visionabile durante l'orario di servizio e sarà sempre consultabile dai docenti.
3. In merito al diritto alla disconnessione, è opportuno precisare che **dalle 18:00 alle 7:30** e nei giorni festivi o di sospensione delle lezioni (vacanze) è concordata la disconnessione (salvo emergenze):
 - Il dirigente scolastico, i docenti e il personale Ata possono inviare comunicazioni, ma non possono prevederne la presa visione in tali orari;
 - le mail devono essere inviate eventualmente con orario programmato nell'orario lavorativo.

Art. 22 - Attività funzionali all'insegnamento

1. Si rimanda integralmente all'art. 29 del CCNL 2016-18 e successivi. In caso di raggiungimento del monte ore del massimo annuale previsto i docenti interessati possono richiedere per iscritto di essere esonerati da ulteriori partecipazioni alle suddette riunioni.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - risorse dell'Amministrazione comunale
 - eventuali contributi dei genitori
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili del MOF verranno ogni anno comunicate nella contrattazione economica.
3. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 24 – Stanziamenti

Come da contrattazione integrativa, parte economica di ogni anno che verrà allegata

alla presente.

CAPO II — UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 25 — Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Secondo l'art. 88 del CCNL 2007 e art. 40 del CCNL 2018 , le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 26 — Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA gli importi riportati nell'allegata contrattazione integrativa, parte economica di ogni anno.
2. Eventuali somme impegnate, ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.
3. In osservanza alle disposizioni introdotte dall'art. 1 co.249 della Legge n. 160 del 29. 12. 2019, le risorse finanziarie stanziata dalla legge 107/2015, art.1 co. 126 (ex bonus premiale – valorizzazione del personale) già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, "sono utilizzate dalla contrattazione integrativa a favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".
4. La contrattazione stabilirà annualmente il budget a carico dei docenti e quello a carico degli ATA.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati da rendicontare.
3. Dopo la firma della contrattazione l'incarico verrà aggiornato specificando il compenso spettante.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla rendicontazione dimostrata dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati

conseguiti, entro e non oltre il 31 agosto.

5. Il compenso spettante per eventuali dimissionari, sarà rideterminato proporzionalmente agli obiettivi raggiunti in sede di contrattazione a fine A. S.

Art. 28 - Incarichi del personale docente e sua utilizzazione

1. il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi relativi alle figure di sistema, da attivare nella istituzione scolastica sentito il collegio docenti, come da tabella allegata dalla contrattazione parte economica.

Art. 29 - Quantificazione delle prestazioni aggiuntive e intensificazione per il personale ATA

1. Le prestazioni aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono pagate con il fondo d'istituto.
2. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi.

Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica, come da tabella allegata "Incarichi specifici";
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. comprovata e documentata professionalità specifica
 - b. disponibilità degli interessati
 - c. continuità nell'attività.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze .
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 32 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 33 - L'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

1. L' ASPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008

Art. 34 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - preposto
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento su fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso;
3. A tali figure viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO - ADEMPIMENTI E COMPORAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI

Art. 35 - Dichiarazione di adesione allo sciopero

1. In caso di sciopero il DS inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione circa la propria scelta entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero.
2. La comunicazione da parte del dipendente dell'istituzione scolastica della propria adesione allo sciopero è volontaria. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi.
3. In caso di presa visione il lavoratore deve comunicare tramite mail entro le ore 07.30 la propria adesione o meno allo sciopero, in caso contrario sarà considerato assente per sciopero della relativa giornata.

Art. 36 - Servizi minimi in caso di sciopero

1. In riferimento alle attività di servizio del personale ATA, per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, nonché di ogni esame, è indispensabile la presenza di:
 - almeno un assistente amministrativo;
 - almeno un collaboratore scolastico per ogni sede scolastica interessata dalle attività istituzionali in questione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

TUTELA E GARANZIA DEL PERSONALE

Art. 38 - Modalità e termine riunioni scolastiche

Tutte le riunioni scolastiche pomeridiane vengono convocate secondo orari d'inizio e di termine prefissati secondo la programmazione d'istituto.

Il termine delle riunioni degli OO.CC. non elettivi non può protrarsi oltre le ore 19.30, salvo diversa determinazione degli OO.CC. medesimi.

Le convocazioni degli OO.CC. non elettivi devono avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni salvo urgenti ed eccezionali motivi.

Art. 39 - Formazione e Aggiornamento

1. La partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione (in qualità di corsisti e/o di formatori) che coincidano con orario d'insegnamento va temperata con l'esigenza di garantire agli alunni il massimo possibile di continuità didattica. Pertanto, nel caso vi sia richiesta di permesso per lo stesso periodo da parte di più insegnanti che operano nella/e stessa/e classe/i e non siano possibili degli adattamenti all'orario di lavoro, il DS valuterà assieme a tutti gli insegnanti richiedenti, se soddisfare le richieste integralmente o in misura parziale.
2. La valutazione di cui al comma 1 terrà presente:
 - a) se trattasi di corsi di formazione ed aggiornamento di tipo disciplinare, privilegerà la partecipazione degli insegnanti che operano con le discipline oggetto di formazione/aggiornamento;
 - b) privilegerà la partecipazione degli insegnanti che hanno usufruito del minor numero di permessi.

Art. 40 CONCLUSIONI

Per quanto non espressamente dichiarato, si rimanda ai CCNL vigenti.

Il presente contratto, viene letto e sottoscritto in data _____

Per la parte pubblica : Il Dirigente Scolastico Prof. Mario Mercuri

Per la parte sindacale RSU :

Insegnante Ingrosso Raffaella

ATA Lopresti Concetta

Insegnante Seminara Walter.....

Rappresentanti OO.SS. Territoriali firmatarie del contratto:

Cisl

Cgil

UIL

Gilda

Anief

Snals.....